


LA FISCALITÀ NEI PASSAGGI GENERAZIONALI: IL PATTO DI FAMIGLIA

PRATO, 15 novembre 2019

di Gian Paolo Tanganelli

Dottore Commercialista in Firenze



INDICE

- Obiettivi del patto di famiglia
- Inquadramento giuridico: parti, oggetto, forma, natura, effetti
- Elementi necessari del patto: coniuge e legittimari
- Profilo tributario dell'operazione
 - Assegnazione dell'azienda
 - imposizione diretta
 - imposizione indiretta
 - Assegnazione di partecipazioni
 - imposizione diretta
 - imposizione indiretta
 - Tacitazione dei legittimari
 - imposizione diretta
 - imposizione indiretta

Conclusioni anticipate: i pro

- ✓ le attribuzioni fatte in sua esecuzione sono definitive (no collazione, no riduzione, no divieto patti successori)
- ✓ alle condizioni date, il trasferimento di azienda e di partecipazioni di controllo è fatto in esclusione da imposte (ivi compresi gli eventuali immobili contenuti)

Conclusioni anticipate: i contro

- ✓ disciplina fiscale condizionata da incertezze interpretative sulla sua qualificazione giuridica
- ✓ assente una normativa tributaria organica e completa
- ✓ il necessario frazionamento della complessa operazione in parti elementari, con modelli impositivi esistenti, fa lievitare il costo tributario e lascia un residuo di aleatorietà

PREMESSE NECESSARIE

- 1) nozione di “azienda” (art. 2555 c.c.) e di “società” (art. 2247 c.c.)
- 2) nozione di partecipazioni di controllo (diritto di governo dell’azienda)
- 3) le peculiarità delle aziende e delle società in ambito familiare
- 4) la realtà delle piccole e medie imprese in Italia e la volontà di agevolare il mantenimento di tali segmenti relevantissimi della nostra economia

1. Obiettivi del patto di famiglia

- Consentire all'imprenditore di **trasferire l'azienda o le partecipazioni qualificate al discendente più idoneo** alla prosecuzione dell'impresa (racc. UE)
- **Pianificare il passaggio generazionale** in azienda quando l'imprenditore è in vita (accordo o meno)
- Dare **stabilità nel tempo** al suddetto passaggio
- **Evitare controversie ereditarie** che coinvolgano l'azienda
- Compensare i legittimari non assegnatari **evitandone il pregiudizio**

2. Inquadramento giuridico:

a) parti contrattuali

- L'imprenditore (titolare azienda o partecipazioni)
- I discendenti = proscutori dell'impresa
- Il coniuge
- I legittimari residui al momento del contratto

2. Inquadramento giuridico:

b) oggetto del contratto

- Trasferimento immediato e definitivo
 - dell'azienda o ramo (art. 2555 cc), ovvero delle partecipazioni di controllo (2359, 1° c., n.1 cc)
 - dall'imprenditore disponente, al discendente assegnatario e continuatore
 - detto bene forma un patrimonio separato e sottratto alla successiva successione

2. Inquadramento giuridico: b) oggetto del contratto

- Liquidazione non assegnatari ad opera dell'assegnatario:
 - in denaro o in beni, propri o dell'impresa ricevuta
 - nel patto stesso o con atti successivi
- Eventuale: rinuncia alla liquidazione dei non assegnatari
- Eventuale, ma contestato: assegnazione da parte dell'imprenditore a tacitazione dei loro diritti alla legittima, liberando l'assegnatario

2. Inquadramento giuridico:

b) oggetto del contratto

- Valorizzazione del cespite trasferito, anche a futura memoria
 - liquidazione dei non assegnatari ad un valore pari alla loro quota di legittima se la successione si aprisse in quel momento
 - detta valorizzazione è rilevante anche per eventuali liquidazioni future e/o successive
 - Sono irrilevanti i successivi mutamenti di valore e di consistenza dei beni oggetto del patto

2. Inquadramento giuridico: **c) forma**

- E' richiesta a pena di nullità la forma solenne dell'atto pubblico

2. Inquadramento giuridico:

c) natura

- Dalla soluzione data derivano gran parte delle difficoltà pratiche e di ricostruzione dei suoi profili tributari:
 - Tesi atomistica: si fa riferimento agli istituti in cui si articola il contratto
 - Tesi unitaria: il contratto è unico, la sua disciplina è nuova, tipica ed unitaria

2. Inquadramento giuridico: c) natura

- Tesi atomistica
- La causa del contratto è mista e deriva dalla causa dei diversi trasferimenti patrimoniali previsti:
 - una liberale, l'assegnazione al discendente prescelto
 - una solutoria, la compensazione agli altri legittimari non assegnatari

2. Inquadramento giuridico: c) natura

- Tesi unitaria
- Nuova tipologia contrattuale
- Funzione complessa di successione anticipata
- Ispirata all'unica causa di liberalità che accomuna tutti i diversi trasferimenti patrimoniali contenuti nel patto
- La tacitazione dei legittimari trova la propria causa nella volontà di assegnare l'azienda al discendente continuatore

2. Inquadramento giuridico: d) effetti

- L'assegnazione non è soggetta a collazione o riduzione
- Il valore assegnato e quelli ricevuti in compensazione sono imputati alle rispettive quote di legittima (continuatore, coniuge, altri legittimari)

3. Elementi necessari del patto

- Coniuge e legittimari al momento dell'atto, altrimenti:
 - impossibilità di invocare la disciplina del patto di famiglia
 - l'assegnazione è una semplice donazione
 - possibile collazione e riduzione
 - la valutazione alla data dell'atto non è statica

4. Regime fiscale

- Azienda
- Partecipazioni
- Compensazioni
 - Imposizione diretta
 - Imposizione indiretta

IL CONTESTO FISCALE DI RIFERIMENTO

- Imposte sul reddito d'impresa sui redditi diversi (plusvalenze): TUIR Dpr n. 917/1986
- Iva sui trasferimenti a titolo gratuito, oneroso e per finalità estranee all'impresa: Dpr 633/1972
- Imposta sui trasferimenti tra vivi e *mortis causa* (Successioni e Donazioni): D.Lgs n. 346/1990
- Imposta di Registro: TUIR Dpr n. 131/1986
- Imposte ipo-catastali: Dpr n. 347/1990
- Le possibili contestazioni in tema di abuso del diritto: art. 10 bis L. n. 212/2000

II.DD. - Azienda

- In capo al disponente imprenditore
 - il trasferimento dell'azienda a titolo di liberalità integra il presupposto della destinazione dei beni a finalità estranee all'impresa, con conseguente emersione di possibile plusvalenza, tassabile tra i redditi d'impresa
 - non tassabile se soddisfatti i requisiti dell'art. 58, c. 1 TUIR

II.DD. - Azienda

- In capo al beneficiario continuatore
- se non già imprenditore: nessuna tassazione, la disciplina prevede neutralità e il donatario eredita il costo fiscale riconosciuto al donante
- se già imprenditore: non esiste previsione di neutralità per l'art. 88, c. 3°, lett. b) Tuir (sopravvenienza attiva tassabile pari al costo fiscale riconosciuto al donante o, peggio, al suo valore normale (parere 11.11.05 n. 3))

II.DD. - Partecipazioni

- In capo al disponente imprenditore
 - nessuna plusvalenza tassabile
- In capo al beneficiario continuatore
 - se non già imprenditore: nessuna tassazione, la disciplina prevede neutralità e il donatario eredita il costo fiscale riconosciuto al donante (non vale rivalutazione quote agevolata)
 - se già imprenditore: non esiste previsione di neutralità per l'art. 88, c.3, lett. b) Tuir (sopravvenienza attiva tassabile pari al costo fiscale riconosciuto al donante o, peggio, al suo valore normale (parere 11.11.05 n. 3))

II.DD. - Liquidazioni compensative

- In capo al beneficiario continuatore
- teoria atomistica (donazione modale, ovvero un negozio in parte liberale ed in parte solutorio)
 - Non sembra comunque possibile attribuire rilevanza fiscale a tale costo ex art.58, c.1, Tuir
- teoria unitaria
 - Nessuna difficoltà o salto d'imposizione, considerato che la liquidazione dei legittimari costituisce divisione della successione anticipata

II.DD. - Liquidazioni compensative

- In capo ai legittimari
- teoria atomistica e teoria unitaria
 - In nessun caso la liquidazione ricevuta può essere inquadrata come componente reddituale, nemmeno come corrispettivo di un obbligo di fare, non fare, permettere ex art. 67 Tuir

II.II. – Azienda/Partecipazioni

- Teoria UNITARIA
 - Il contratto genera liberalità: diretta per assegnatario, indiretta per i legittimari

- Teoria ATOMISTICA
 - L'assegnazione genera liberalità per l'assegnatario
 - La liquidazione degli altri legittimari è negozio autonomo soggetto ad imposta sulle donazioni (o di registro)

II.II. – Azienda/Partecipazioni

- L'assegnazione (teoria atomistica o unitaria)
 - In ogni caso costituisce liberalità soggetta alle disposizioni del Dpr 346/1990 e 347/1990 (se immobili)
 - Se ricorrono i requisiti, si applicano le agevolazioni
 - art.3, c.4-ter, D.Lgs 346/90 (Succ/Donaz)
 - art.1, c.2 e art.10, c.3, D.Lgs 347/90 (Ipo-catastali)

II.II. – Azienda/Partecipazioni

- Condizioni e requisiti dell'agevolazione
 - Beneficiari = discendenti disponente
 - L'assegnatario prosegue o controlla o integra lo stesso per successivi 5 anni
 - È resa apposita dichiarazione in atto
 - È trasferita partecipazione di controllo ex art. 2359, c.1, cc

II.II. – Azienda/Partecipazioni

Primo approfondimento: la dichiarazione di impegno e la prosecuzione dell'attività/controllo per il quinquennio successivo

- AdE ris. 341/2007; circ. 3/2008
- Cass. 2417/2019 necessità della dichiarazione in atto

II.II. – Azienda/Partecipazioni

Secondo approfondimento: il trasferimento del controllo “di diritto” della società secondo l’Agenzia delle Entrate

- Circ. 3/2008:
 - il controllo ai soli discendenti quale risultato finale, anche in comproprietà, ma rappresentante comune (Ris. 257 del 17.7.2019)
 - il controllo può anche essere indiretto, regola della maggioranza
 - per le società di persone non è richiesto il controllo
 - cessione ramo d’azienda non fa decadere dal beneficio
 - fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti non interrompono necessariamente il quinquennio
 - possibile la decadenza parziale, per alcuni discendenti e non tutti

II.II. – Azienda/Partecipazioni

Secondo approfondimento: Agenzia delle Entrate - segue

- Ris. 75/2010: se trasferimento della sola nuda proprietà
- Interp. DRE Lazio 913/6/2018, anche solo quote accomandante
- Ris 231 del 12.7.2019: mancanza sostanziale dei requisiti
- Ris. 257 del 19.7.2019: il controllo quale risultato finale, anche se per effetto di plurimi atti e trasferimenti
- Nessuna indicazione per il caso di successivo fallimento, decesso prima della scadenza del quinquennio
- L'azienda al trasferimento deve essere funzionante? È sufficiente che prosegua in affitto presso terzi?

II.II. - Liquidazioni compensative

- 1 / Riflessi dell'impostazione civilistica
- teoria atomistica (AdE e Cassazione)
 - Se si propende per la donazione modale ex art. 58 D.Lgs 346/90, è una donazione tra legittimari con franchigie ed aliquota conseguente (6% - 100 K/€)
 - Se si sposa la tesi dell'atto solutorio si applica l'imposta di registro (DPR 131/86) al 0.5% se denaro, al 3% se beni mobili, al X% se immobili

II.II. - Liquidazioni compensative

- 2/Riflessi dell'impostazione civilistica
- teoria unitaria (CTP/CTR/dottrina maggioritaria)
 - E' parte del tutto, ma il regime non è di esenzione, bensì quello della normale donazione dal genitore al discendente assegnatario (aliquota 4%, franchigia 1 Mil/€)
 - È il secondo trasferimento previsto dall'unico atto di donazione, ne consegue l'esenzione prevista dall'art. 3, c. 4-ter D.Lgs 346/90

II.II. - Liquidazioni compensative

- 3/Altre ipotesi
- i legittimari rinunciano
 - Alla rinuncia si applica l'imposta fissa di registro
- la liquidazione è a carico del disponente
 - secondo una tesi rigorosa non è praticabile
 - secondo altri è possibile, non si applica l'esenzione ma il regime ordinario (4% - 1 Mil/€)
- esistono ulteriori aziende
 - nel patrimonio del disponente vi sono immobiliari, agricole, commerciali per la tacitazione di tutti i legittimari (il coniuge rinuncia o meno)

II.II. - Liquidazioni compensative

- Brevi riflessioni sulle esigenze sostanziali
 - L'ordinanza della Corte di Cassazione (n. 32823 del 19.12.2018) ha fin qui raccolto solo critiche:
 - Simone Ghinassi - Rivista di Diritto tributario 2019
 - Angelo Busani - Telefisco 2019
 - Massimo Basilavecchia - Corriere Tributario 3/2019
 - Mario Damiani - Corriere Tributario 4/2019
- La Cassazione analizza correttamente natura del patto
 - funzione di anticipazione dell'assetto successorio
 - funzione divisoria della massa ereditaria
- Conclude inspiegabilmente a favore della teoria atomistica (contra stessa AdE ris. 97/2017: causa concreta e donazione = increm./decrem. misurabile)

II.II. - Liquidazioni compensative

- Imposta di Registro
 - in caso di rinuncia dei legittimari esclusi
 - sui trasferimenti compensativi (minoritaria)
- Imposte ipo-catastali
 - Dovute in misura fissa nel caso in cui nell'azienda vi siano immobili e il patto sia agevolato
 - Dovute in misura prop.le (3%) negli altri casi
 - Nei trasferimenti compensativi seguono la sorte della teoria atomistica o unitaria

II.II. - Liquidazioni compensative

- Imposta sul valore aggiunto (IVA)
 - assegnatario subentra negli obblighi Iva relativi all'azienda ricevuta
 - trasferimento azienda: escluso (art.2, c.3, lett b, DRP 633/72 - *non sono cessioni se hanno per oggetto aziende/rami*)
 - trasferimento partecipazioni: esente (art.2, c.2, n.4 e art.10, c.1, n.4 DRP 633/72 - *se detenute in regime d'impresa*)
 - trasferimenti compensativi:
 - escluso se con denaro dell'azienda o beni privati
 - imponibile se con beni dell'azienda (art.3, c.3 n.4 - 633)

ALCUNE CONCLUSIONI

- Le riorganizzazioni societarie per obiettivi di trasferimento generazionale
 - il principio di neutralità fiscale (AdE Ris 343 del 23.8.2019)
- Maggiore chiarezza e apertura per i trasferimenti compensativi possibile con
 - migliore soluzione al natura dell'istituto civilistico
 - intervento legislativo tributario puntuale
- Obiettivo:
 - neutralità fiscale per tutti i tipi di trasferimenti generazionali di aziende e società in un ambito impositivo complessivo e coordinato

Grazie della cortese attenzione

- Gian Paolo Tanganelli - 15 novembre 2019

Quagliotti e Tanganelli

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE - REVISORI CONTABILI